CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE

TRA

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO DELL'ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO – FATEBENEFRATELLI, TITOLARE DELL'OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA DI PALERMO, con sede legale in Roma Via Cassia n. 600 (00189) Roma, in persona del Presidente Fra Luigi Dr Gagliardotto nato a Polizzi Generosa il 18.01.1970 (soggetto ospitante)

E

APS ASSOCIAZIONE PALINURO (di seguito denominata Associazione), con sede legale a Milano, in Via Venezian n.1 Codice Fiscale n. 97684280155 in atto rappresentata dal Sig. Edoardo Fiorini, nella sua qualità di Presidente - Legale Rappresentante, iscritta al RUNTS il 16 maggio 2022 Repertorio Iscrizione 31513 con Provvedimento 3731 del 16/05/2022 Fasc. n 8.5/2022/230 di Città metropolitana di Milano già iscritta al Registro delle ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, PROVINCIA MI NUM. PROVV. 618, DEL 26/05/2015, NUM. ISCR. 554 il 26 maggio 2015

e congiuntamente indicate, anche, come le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- l'ordinamento vigente riconosce e promuove il "volontariato" come il servizio reso dalle persone fisiche, persone giuridiche ed associazioni, in modo gratuito, autonomo, continuativo, professionale;
- in forza del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 c.d. "Codice del Terzo settore" ove sono previste collaborazioni con gli Enti del SSN, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, possono sottoscrivere convenzioni aventi ad oggetto attività sanitarie e/o socio sanitarie;
- nelle more dell'attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore tali convenzioni possono essere sottoscritte ancora con gli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti ai sensi del combinato disposto del primo e quarto comma dell'art. 54 del predetto codice;
- l'Associazione risulta iscritta al Registro aziendale delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e tale attività rientra nelle sue finalità statutarie; in osservanza alla vigente normativa, con la presente convenzione vengono regolati la durata, il contenuto e le modalità di intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate, le

modalità di coordinamento tra volontari operatori dei servizi pubblici, nonché le coperture assicurative previste dalla legge;
- si riserva espressamente di riesaminare il contenuto della presente convenzione a fronte di eventuali novelle legislative o sopravvenute diverse esigenze aziendali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

2. Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dello svolgimento dell'attività di volontariato o promozione sociale che l'Associazione *APS Associazione PaLiNUro* propone e rende, attraverso i propri aderenti, all'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo

Nello specifico, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- Presenza di un volontario/a "a chiamata" o in presenza fissa concordata presso il reparto Urologia

- Affissione in reparto di Urologia e Oncologia e in ambulatorio di Urologia e Oncologia del contatto del volontario assegnato alla struttura per eventuali richieste di informazioni da parte del paziente.

- Divulgazione in reparto di Urologia e Oncologia e in ambulatorio di Urologia e Oncologia della documentazione informativa per il paziente in merito alle neoplasie uroteliali.

3. L'Associazione prende atto dell'importanza dell'attività che intende prestare a beneficio della collettività e assume gli obblighi nascenti da questa convenzione nella piena consapevolezza di trovarsi in condizioni strutturali ed economico finanziarie tali da permettergli di dare corso ai servizi ivi indicati, per tutta la durata della convenzione.

4. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione mette a disposizione i propri volontari.

Il numero complessivo di volontari impegnati è di n. 1. Con possibilità di impegnare altri volontari, previo accordo fra le parti.

L'Associazione attesta di operare prevalentemente mediante volontari, i quali prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà.
5. L'Associazione garantisce che tutti i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento delle prestazioni richieste, e che siano all'uopo adeguatamente formati. A tal fine si impegna a garantire un'adeguata formazione, anche in tema di tutela della Privacy, per tutti gli aderenti.

I volontari si conformeranno al Codice Etico e Regolamento Organico dell'Ente.

6. Ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà stipulare per i propri aderenti, apposita polizza assicurativa per infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno che possa verificarsi, esonerando l'Ospedale Buccheri La Ferla da qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi (aderenti all'Associazione compresi).

7. Le parti dichiarano espressamente che l'Associazione è responsabile in via diretta ed esclusiva della gestione complessiva delle attività oggetto della convenzione e del suo buon andamento.
A tal proposito, l'Ospedale Buccheri La Ferla attraverso il coordinamento del dirigente medico Dr.ssa Angela Costanzo si riserva di monitorare e verificare l'efficacia del servizio, concordando, in collaborazione con l'Associazione, eventuali variazioni e modifiche alle modalità operative del medesimo.

Le ODV e APS, secondo appositi accordi con i singoli volontari, garantiscono nei loro riguardi almeno:

- l'eventuale utilizzo (se necessari per il tipo di attività svolta) di dispositivi di protezione individuale idonei e rispondenti ai requisiti minimi della legislazione vigente;
- l'esposizione del tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione;

8 La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata di 12 (dodici) mesi, senza tacito rinnovo.
Eventuali modifiche potranno intervenire a seguito di emanazioni di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali. Le parti concordano di regolare eventuali rapporti pregressi alle medesime condizioni di cui alla presente convenzione.
E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 60 giorni da notificarsi mediante raccomandata A/R o via PEC.

9. Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere indirizzate in forma scritta a mezzo pec.
Per la APS Associazione Palinuro: palinuro@pec.associazionepalinuro.com
Per la Provincia Religiosa di San Pietro, titolare dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo pec: provincia_romana_fbf@legalmail.it.
Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

10. Le attività svolte dalla Associazione, oggetto della presente Convenzione, sono da considerarsi a titolo interamente gratuito.

11. Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto.

A tal proposito, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti rendono reciproca informativa privacy da acquisire e conservare per presa visione ed accettazione.
Le Parti si impegnano al rispetto del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 UE (GDPR) ed i dati personali nella presente Convenzione sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

(a) Finalità connesse all'instaurazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale fra le parti (art. 6.1 lett. b del GDPR);
(b) Effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili necessarie per la stipula e l'esecuzione della Convenzione (art. 6.1 lett. c del GDPR);
(c) Se necessario, per accertare, esercitare e/o difendere i diritti delle parti in sede giudiziaria, a difesa del è il legittimo interesse del Titolare (art. 6.1 lett. f del GDPR).

Per le finalità indicate ai punti (a) e (b) i dati personali saranno conservati per la durata contrattuale e, dopo la cessazione, per il tempo previsto dalla normativa in materia; per la finalità di cui al punto (c), i dati personali saranno conservati per tutta la durata del contenzioso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte dai soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi ed a personale non autorizzato.
Le parti si impegnano a garantire i diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 e dall'articolo 77 del GDPR.

12. Le Parti convengono che, in caso di disaccordo circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione e per qualunque controversia dovesse insorgere tra le stesse direttamente e/o indirettamente connesse alla presente Convenzione, il foro esclusivamente competente sarà quello di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto:
Padova/Palermo 20. 10. 2025

APS ASSOCIAZIONE PaLiNUro
Il Legale Rappresentante
(Sig. Edoardo Fiorini)

Provincia Religiosa di San Pietro – FBF
Il Presidente
Fra Luigi Dr Gagliardotto